



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.11.2003
COM(2003) 698 definitivo

2003/0278 (CNS)
2003/0279 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE COMUNE PER I QUATTRO SETTORI ESAMINATI

A partire dal 1992 la politica agricola comune è stata al centro di un profondo processo di riforma, allo scopo di passare da una politica basata sui prezzi e sul sostegno della produzione ad una politica più globale di sostegno al reddito degli agricoltori. La tappa più recente di tale processo è segnata dall'adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

La prossima tappa del processo di riforma è l'integrazione nel regolamento suddetto degli attuali regimi di sostegno nei settori del cotone, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, del tabacco e del luppolo. Di conseguenza, la proposta della Commissione si basa sugli stessi obiettivi, vale a dire una maggiore competitività, un maggiore orientamento al mercato, una più intensa tutela dell'ambiente, la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori e una maggiore attenzione per la situazione dei produttori nelle zone svantaggiate. La priorità passa dal sostegno della produzione al sostegno del produttore attraverso il trasferimento di una quota cospicua dell'attuale spesa legata alla produzione al regime di pagamento unico istituito dal nuovo regolamento orizzontale.

Tuttavia, per il cotone, l'olio d'oliva e il tabacco occorre tenere conto di circostanze particolari, in quanto tendenzialmente la produzione di questi settori si concentra in regioni che presentano un forte ritardo di sviluppo. La proposta tiene perciò conto dell'impatto potenziale di un disaccoppiamento totale in tali settori, con particolare attenzione per il rischio di abbandono della produzione e di una riduzione della competitività delle zone rurali. Per questo motivo è opportuno che una parte della spesa continui ad essere legata allo specifico settore, nel caso del cotone e dell'olivicoltura, e che si proceda gradualmente all'integrazione del settore del tabacco greggio nel regime di pagamento unico. Per il luppolo invece gli Stati membri possono trattenere una percentuale dell'aiuto da destinare all'erogazione di aiuti legati alla produzione. Passiamo ad illustrare gli elementi salienti del regime proposto.

2. NUOVE DISPOSIZIONI PER IL COTONE

2.1. Introduzione

La Commissione propone di trasferire la quota della spesa del FEAOG, destinata al sostegno ai produttori di cotone nel periodo di riferimento 2000–2002, al finanziamento di due misure di sostegno: il pagamento unico ed un nuovo aiuto alla produzione, erogato sotto forma di aiuto per superficie, per tener fede all'obiettivo di sostenere la produzione di cotone nelle rispettive regioni previsto nei protocolli sul cotone acclusi agli atti di adesione della Grecia, da un lato, e della Spagna e Portogallo, dall'altro. Le spese restanti nel settore del cotone saranno trasferite a favore delle misure di sviluppo rurale nelle rispettive regioni.

La dotazione finanziaria destinata ad entrambe le misure è fissata in base alla spesa media sostenuta per l'erogazione di aiuti in questo settore negli anni di riferimento, previa deduzione degli importi percepiti dalle imprese di sgranatura, ma che non necessariamente sono stati trasferiti ai produttori. Si tratta di importi che corrispondono a due diverse concezioni. In primo luogo, si tiene conto della differenza tra il prezzo di obiettivo e il prezzo minimo (53,1 euro per tonnellata), moltiplicata della produzione media ammissibile, il che dà un risultato di 82,1 milioni di euro. A questo importo deve essere aggiunta la differenza tra i prezzi medi del mercato mondiale su cui sono state basate le domande di aiuto e i prezzi medi effettivi del mercato mondiale nel corso dello stesso periodo, moltiplicati per la relativa produzione, ossia 25,4 milioni di euro in totale. Tale differenza tra le medie dei prezzi del mercato mondiale è dovuta alla possibilità concessa alle imprese di sgranatura di prefissare o fissare a posteriori il prezzo mondiale sulla cui base è calcolato l'aiuto.

Di conseguenza, l'importo complessivo da detrarre dalla media delle somme spese per l'aiuto alla produzione nel corso del periodo di riferimento ammonta a 107,5 milioni di euro. Considerando che il bilancio medio complessivo è pari a 803 milioni di euro, l'importo complessivo da stanziare per il regime di pagamento unico ed il nuovo aiuto alla produzione di cotone ammonta a 695,8 milioni di euro così ripartiti: 504,4 milioni per la Grecia, 190,8 milioni per la Spagna e 0,565 milioni per il Portogallo.

2.2. Aiuti diretti per gli agricoltori

2.2.1. *Aiuto alla produzione per ettaro di cotone*

L'aiuto alla produzione per ettaro investito a cotone deve essere stabilito in modo da garantire, nelle regioni dedite a tale coltura, condizioni economiche tali da permettere il proseguimento dell'attività in questo settore mantenendo la convenienza di tale produzione rispetto ad altri seminativi.

Tenendo conto, da un lato, delle variazioni dei margini delle colture concorrenti tra gli Stati membri e, d'altro lato, delle percentuali di disaccoppiamento decise in occasione della riforma della politica agricola comune del 2003, si propone di destinare all'aiuto per ettaro il 40% della dotazione finanziaria a favore del sostegno ai produttori. In base alla dotazione finanziaria sopra richiamata di 695,8 milioni di euro, tale percentuale dà luogo ad un importo di 278,5 milioni, ossia 202 milioni in Grecia, 76,3 milioni in Spagna e 0,2 milioni in Portogallo.

Per motivi ambientali e connessi alla qualità, spetterà agli Stati membri autorizzare le superfici su cui può essere coltivato il cotone e le varietà idonee che possono essere seminate. Inoltre, l'aiuto per ettaro di cotone sarà limitato ad una superficie massima per Stato membro.

In Grecia, la superficie investita a cotone in ciascuno dei cinque anni precedenti il 2001 interessava perlomeno 400 000 ettari. Da allora, in seguito all'introduzione di misure specifiche a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1051/2001, dettate in particolare da motivi di carattere ambientale, tali superfici sono scese gradualmente a 370 000 ha. Per consentire il proseguimento di questa tendenza alla diminuzione delle superfici, è opportuno fissare la superficie massima per la Grecia a 340 000 ha, che corrisponde all'11% in meno rispetto alle superfici medie ammissibili nel periodo dal 2000/01 al 2002/03.

Le superfici massime per gli altri Stati membri produttori devono essere fissate tenendo conto delle differenze nel superamento medio dei quantitativi nazionali garantiti (QNG) dopo il 1995, che in Grecia è 2,2 volte superiore alla Spagna. Alla luce di quanto precede, la superficie massima proposta per la Spagna è pari a 85 000 ha, ossia del 5% inferiore alla superficie media ammissibile del periodo 2000/01 al 2002/03. In Portogallo, dove non si sono verificati superamenti del QNG, la superficie massima può essere fissata a 360 ha, che corrispondono alla superficie media ammissibile nel periodo 2000/01 – 2002/03.

I suddetti importi di bilancio e le superfici massime proposte per Stato membro danno luogo ad un aiuto unitario per ettaro pari a 594 euro in Grecia, 898 euro in Spagna e 556 euro in Portogallo. Qualora la superficie ammissibile alla coltura del cotone superi la superficie massima, l'aiuto per ettaro sarà ridotto in proporzione.

Come nel caso degli altri aiuti diretti ai produttori, anche l'aiuto per ettaro di cotone dovrà rispettare gli obblighi previsti dal regolamento orizzontale, quali la condizionalità, la modulazione e la disciplina finanziaria.

2.2.2. Aiuto diretto al reddito

Tenendo conto del bilancio complessivo a disposizione del sostegno diretto nel settore del cotone, nonché della percentuale del 40% riservata all'aiuto alla produzione, il saldo della dotazione disponibile per l'aiuto diretto reddito è pari a 302,4 milioni di euro in Grecia, 114,5 milioni in Spagna e 0,365 milioni in Portogallo, per un totale di 417,3 milioni di euro.

I diritti per produttore dovranno essere calcolati in base alle superfici ammissibili alla coltivazione di cotone nel corso delle campagne di commercializzazione 2000/01 – 2002/03. In media, tali superfici ammontano in totale a 469 816 ha (380 436 ha in Grecia, 89 023 ha in Spagna e 357 ha in Portogallo).

Di conseguenza, l'aiuto diretto al reddito per i produttori con riferimento alla superficie a cotone ammissibile nelle campagne 2000/01, 2001/02 e 2002/03 dovrà essere calcolato in base all'aliquota di 795 euro per ettaro in Grecia, 1 286 euro per ettaro in Spagna e 1 022 euro per ettaro in Portogallo.

L'integrazione nel regime di pagamento unico implica evidentemente che il cotone sia assoggettato alle stesse norme orizzontali, in particolare in materia di requisiti ambientali, applicabili alle altre colture oggetto di pagamenti disaccoppiati.

2.3. Organizzazioni interprofessionali

Per permettere ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone prodotto, si propone di incoraggiare la creazione di organizzazioni interprofessionali costituite da produttori di cotone ed almeno un'impresa di sgranatura. Tali organizzazioni interprofessionali potrebbero disciplinare taluni aspetti dei contratti conclusi tra il produttore e l'impresa di sgranatura, allo scopo di ottenere una qualità adatta alle condizioni economiche ed ambientali locali e rispondente alla domanda del mercato, tenendo conto delle esigenze commerciali delle imprese di sgranatura.

È opportuno autorizzare le organizzazioni interprofessionali a fissare una tabella di differenziazione per il 50% al massimo dell'importo dell'aiuto specifico per tale coltura, da applicare ai loro membri in funzione di criteri comuni e nel rispetto della

stessa dotazione finanziaria. In questo modo i produttori che hanno prodotto cotone di qualità elevata potranno ricevere un aiuto alla produzione per ettaro superiore all'aiuto unitario fissato nel regolamento di base, mentre altri produttori che abbiano ottenuto risultati qualitativamente inferiori percepirebbero un importo per ettaro inferiore.

Le organizzazioni interprofessionali e le tabelle di differenziazione dell'aiuto dovranno essere approvate dai rispettivi Stati membri. Dette organizzazioni dovranno essere finanziate dai loro membri, ma, quale misura di incoraggiamento, è opportuno che la Comunità contribuisca alle loro attività maggiorando di 10 euro l'aiuto alla produzione per ettaro ammissibile. Il bilancio comunitario totale da riservare a tal fine ammonterebbe pertanto a 4,3 milioni di euro.

Prima di erogare l'importo definitivo per ettaro ammissibile, lo Stato membro dovrà verificare i risultati dell'applicazione della tabella confrontandoli con i risultati ottenuti da i produttori.

I produttori non appartenenti ad un'organizzazione interprofessionale riceveranno l'importo unitario dell'aiuto.

2.4. Dotazione per la ristrutturazione

La riforma proposta può richiedere uno sforzo di adattamento del settore o anche un certo grado di ristrutturazione. In questa prospettiva appare necessario procedere ad un trasferimento di fondi a favore delle misure di sviluppo rurale nelle zone dedite alla produzione di cotone. Tale trasferimento potrà permettere di sostenere economicamente nuovi beneficiari o di intraprendere nuove azioni o infine di aumentare il tasso di cofinanziamento.

La dotazione finanziaria corrisponde all'importo che, nell'ambito dell'attuale sistema descritto al punto 2.1, non viene necessariamente trasferito ai produttori, previa deduzione dell'importo previsto per l'incoraggiamento della costituzione di organizzazioni interprofessionali. Ne risulta uno stanziamento di 102,9 milioni di euro, da ripartire tra gli Stati membri in base alla superficie media ammissibile al beneficio dell'aiuto nel corso del periodo di riferimento, ossia 82,68 milioni di euro per la Grecia, 20,13 milioni di euro per la Spagna e 0,12 milioni di euro per il Portogallo.

Gli importi di cui disporranno pertanto gli Stati membri e le rispettive regioni dovranno essere trasferiti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tali importi diventeranno parte integrante del secondo pilastro della PAC, da utilizzarsi secondo le disposizioni in vigore previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

2.5. Applicazione

Il nuovo regime entrerà in applicazione il 1° settembre 2005 e riguarderà pertanto le colture seminate nella primavera del 2005. Il regime attuale rimarrà in vigore fino alla fine della campagna di commercializzazione 2004/05.

3. IL REGIME APPLICABILE NEL SETTORE OLIVICOLO

3.1. Aiuti diretti agli agricoltori

3.1.1. Integrazione nel regime di pagamento unico

Il sostegno al reddito sarà integrato nel nuovo regime di pagamento unico. Esso sarà pari ad una percentuale della media degli aiuti alla produzione di olio d'oliva e di olive da tavola concessi nel corso del periodo di riferimento. La superficie da prendere in considerazione (d'ora in avanti espressa in "ettari SIG olivi") sarà determinata dagli Stati membri in base ai dati di un sistema di informazione geografica (SIG) degli oliveti, che sarà incorporato nel sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e costantemente aggiornato. Il metodo di calcolo del numero di ettari SIG olivi sarà fissato dalla Commissione per l'intera Comunità in modo da tener conto del numero di alberi di olivo e del loro posizionamento sul terreno.

Per ottimizzare i benefici, occorrerà assegnare al regime di pagamento unico la percentuale dell'aiuto più alta possibile e permettere nel contempo l'esistenza di dotazioni finanziarie nazionali di entità sufficiente per garantire la conservazione degli oliveti che presentano particolare valore ambientale e sociale e il finanziamento delle attività delle organizzazioni di operatori del settore olivicolo. La Commissione considera appropriato trasferire al regime di pagamento unico il 60% dell'attuale aiuto favore dell'olio di oliva. Tuttavia, per semplificazione, tale percentuale non sarà di applicazione per le aziende che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi, in quanto l'intero importo dei pagamenti da esse percepiti nel corso del periodo di riferimento sarà assegnato al regime di pagamento unico.

Per evitare che il nuovo regime di aiuti possa alterare l'attuale situazione di equilibrio instabile del mercato dell'olio di oliva, è necessario limitare l'accesso al dispositivo del pagamento unico esclusivamente alle superfici olivicole esistenti prima del 1° maggio 1998 e ai nuovi impianti eseguiti nell'ambito di programmi approvati dalla Commissione.

3.1.2. Aiuto supplementare per gli oliveti

Ogni Stato membro disporrà di una dotazione nazionale pari al 40% degli aiuti diretti versati alle aziende olivicole con oltre 0,3 ettari SIG olivi. L'aiuto sarà versato secondo modalità che saranno precisate dalla Commissione nel rispetto dei principi seguenti:

- a) l'aiuto sarà erogato per la superficie dell'oliveto espressa in ettari SIG olivi;
- b) l'esistenza dell'oliveto prima del 1° maggio 1998 dovrà essere registrata nel sistema geografico di informazione degli oliveti. Tuttavia, saranno ammissibili all'aiuto anche gli oliveti di sostituzione e gli impianti effettuati dopo tale data nell'ambito di un programma approvato dalla Comunità;
- c) gli Stati membri dovranno definire, all'interno del quadro stabilito dalla Commissione, non oltre cinque categorie di oliveti ammissibili all'aiuto, in base al loro valore ambientale e sociale. Nei limiti della dotazione finanziaria nazionale, gli Stati membri dovranno fissare l'importo dell'aiuto corrispondente a ciascuna categoria, che non può superare le spese di mantenimento, escluse le spese di raccolta;

- d) la concessione dell'aiuto negli anni successivi alla sua introduzione è subordinata al mantenimento del numero di olivi esistenti alla data del 1° gennaio 2005, con un margine di variazione massima del 10%, nonché al mantenimento delle caratteristiche proprie alla categoria di oliveto per la quale è chiesto l'aiuto;
- e) per motivi di semplificazione saranno ammissibili soltanto le domande di importo superiore a 50 euro.

Le agenzie di controllo provvederanno al pagamento dell'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2003/04 ed è quindi giustificato il cofinanziamento delle loro spese di funzionamento, che continuerà fino al 31 ottobre 2005. Tuttavia, oltre tale data, la Commissione considera che i controlli degli aiuti a favore dell'olivicoltura saranno uguali a quelli compiuti sugli altri aiuti erogati nell'ambito della PAC e pertanto non sarà più necessario finanziare le agenzie di controllo.

3.2. Il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva

Benché attualmente le misure della PAC relative ai semi oleosi rientrino nelle disposizioni generali che disciplinano i seminativi, il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, reca disposizioni riguardanti non solo gli oli di oliva e le olive da tavola, ma anche gli oli di semi, i panelli di semi oleosi e altri oli vegetali. Il regolamento n. 136/66/CEE, che prevede un regime di aiuto che giunge a scadenza il 1° novembre 2004, dovrà essere pertanto abrogato e sostituito da un regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

La nuova organizzazione di mercato comporterà:

- un regime relativo al mercato interno e agli scambi che permette alle forze di mercato di agire, ma esercita un controllo sulle importazioni nell'ambito delle regole dell'organizzazione comune di mercato e prevede strumenti per la gestione delle situazioni di crisi e
- un regime di valorizzazione della qualità in senso lato, basato sul rispetto delle norme commerciali e sulle attività delle organizzazioni di operatori olivicoli.

3.2.1. *Regime relativo al mercato interno e agli scambi*

La campagna di commercializzazione inizia attualmente il 1° novembre per l'olio di oliva e il 1° settembre per le olive da tavola. Questi periodi non risultano tuttavia adatti per talune varietà di olive raccolte precocemente. La Commissione propone che la campagna 2004/05 abbia eccezionalmente una durata di otto mesi e termini il 30 giugno 2005. Le campagne successive cominceranno il 1° luglio e avranno una durata di dodici mesi.

Benché il mercato dell'olio di oliva si trovi sempre in una situazione di equilibrio pluriennale, in termini di dati aggregati, l'alternanza della produzione e l'impatto dei nuovi impianti potrebbe comportare, in futuro, periodi caratterizzati da prezzi bassi. È opportuno pertanto conservare l'attuale regime di aiuto all'ammasso privato. È tuttavia necessario che tale dispositivo non ostacoli l'orientamento della produzione

in funzione dei segnali del mercato. Di conseguenza, dovrà continuare ad essere la Commissione decidere il momento in cui può essere dato il via al regime dell'ammasso privato, in modo non automatico e in funzione della situazione del mercato.

Attualmente le conserve comunitarie a base di olio di oliva sono molto ricercate dai consumatori, che apprezzano in misura sempre maggiore i cibi a base di olio di oliva. L'aiuto per l'utilizzazione di olio di oliva, di solito di qualità mediocre, nelle conserve, non appare più giustificato nell'ambito dei nuovi orientamenti commerciali intesi non già ad intervenire sul prezzo di vendita, quanto piuttosto a mettere l'accento sulla qualità dell'olio di oliva. La Commissione propone pertanto di sopprimere la restituzione su tali conserve.

Per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi, il fragile equilibrio del mercato comunitario richiede una regolazione delle importazioni ed una protezione doganale nel quadro degli accordi convenuti in sede OMC. Tuttavia, lo sviluppo della politica euromediterranea richiederà un'apertura soppesata del mercato della Comunità, in funzione delle possibilità offerte dalla progressione della produzione e rispettivamente dei consumi. D'altro canto, il regime del traffico di perfezionamento attivo deve continuare a permettere una regolazione del fabbisogno di importazione, tenendo conto della congiuntura sul mercato mondiale. Ove necessario, occorre tuttavia prevedere la possibilità di limitare tale regime, con decisione della Commissione da adottarsi secondo la procedura del comitato di gestione.

Per quanto riguarda le esportazioni di olio di oliva comunitario, l'esperienza maturata dal 1998 dimostra che le restituzioni non sono necessarie, in quanto il prezzo comunitario serve da riferimento nel commercio internazionale e il livello elevato di tale prezzo rispetto a quello degli altri oli vegetali non costituisce l'elemento determinante per la decisione di acquisto dei consumatori. La Commissione propone pertanto di eliminare tale strumento.

3.2.2. Regime di valorizzazione della qualità

Poiché è possibile che la produzione superi il consumo attuale, il futuro del settore olivicolo dipende in ampia misura dall'impegno con cui l'intera filiera si dedicherà alla promozione della qualità. In seguito alla decisione del Consiglio del 2001, le organizzazioni degli operatori olivicoli stanno infatti già sviluppando attività in questo campo. Nonostante la limitata esperienza finora acquisita, appare opportuno rafforzare il dispositivo in atto per un certo numero di aspetti. In particolare occorrerà:

- fissare impegni triennali e favorire le attività a dimensione multinazionale;
- rafforzare il contributo degli operatori olivicoli al controllo effettivo della qualità e genuinità degli oli di oliva immessi in un consumo;
- valorizzare le attività mirate alla qualità, dare pubblicità a tali attività e ai risultati ottenuti;
- rafforzare il sistema di valutazione e di audit a cura degli Stati membri.

L'importo complessivo dei finanziamenti comunitari da destinare a tali programmi sarà stabilito dallo Stato membro e non potrà superare il 10% della dotazione finanziaria nazionale, il che è superiore agli importi massimi che finora potevano essere trattenuti sull'aiuto alla produzione.

Questo dispositivo sostituirebbe le attuali trattenute per il finanziamento delle misure di miglioramento della qualità della produzione olivicola, che diventerebbero superflue. L'attuale sostegno alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni non sarà più giustificato nell'ambito della gestione dell'aiuto alla produzione, il quale sarà abolito. Tuttavia, le organizzazioni di produttori dovranno occuparsi della gestione e del controllo delle domande di aiuto della campagna di commercializzazione 2003/04.

4. LE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL TABACCO

4.1. Aiuti diretti per gli agricoltori

Con la riforma della PAC, alcuni degli obiettivi precedentemente assegnati all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio non sono più di attualità. Alcuni strumenti non sono più adatti al nuovo contesto, mentre altri non hanno prodotto gli effetti desiderati e non hanno pertanto conseguito i loro obiettivi, quantunque validi. Inoltre, come le organizzazioni comuni di mercato negli altri settori, anche la OCM del tabacco greggio ha dovuto ridefinire i propri obiettivi alla luce del nuovo contesto economico e delle aspettative dei consumatori e dei contribuenti.

A parte gli obiettivi generali del regime orizzontale di aiuti diretti agli agricoltori, la cui realizzazione presuppone che vi sia integrato anche il settore del tabacco, la finalità da perseguire è anche quella di raggiungere una maggiore sintonia con le principali politiche dell'Unione europea, in particolare con la politica della sanità pubblica.

Al Consiglio europeo di Göteborg, la Commissione ha presentato una comunicazione sulla strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile¹ (maggio 2001) che fa riferimento in particolare al settore del tabacco. Benché il Consiglio non abbia adottato conclusioni precise sul settore del tabacco, dal dibattito e dal contesto nel quale si è svolto sono emerse chiare riserve sulla sostenibilità del settore del tabacco.

In quell'occasione la Commissione ha risposto che si sarebbe impegnata con ancora maggiore fermezza per trovare una soluzione sostenibile per il regime del tabacco, basata su una valutazione degli aspetti economici, sociali e ambientali del settore. Perciò nel maggio 2002, nel programma legislativo e di lavoro per il 2003, la Commissione ha deciso di sottoporre le proprie riflessioni sul settore tabacco ad una valutazione d'impatto estesa² nell'ambito della priorità "Economia sostenibile e solidale".

La principale conclusione a cui è giunta la Commissione nella valutazione di impatto estesa è che, per evitare effetti nefasti sulla produzione, in un momento come quello attuale in cui quasi un terzo del premio per il tabacco serve a coprire costi di produzione variabili, il disaccoppiamento e l'integrazione nel regime di pagamento unico dovranno avvenire gradualmente. Questo approccio, che sarà accompagnato da una soppressione graduale del Fondo comunitario del tabacco e dalla costituzione, nell'ambito dello sviluppo rurale, di una dotazione finanziaria destinata alla

¹ Comunicazione della Commissione: Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2001) 264 def., del 15.5.2001)

² SEC(2003) 1023 del 23.9.2003 che presenta una valutazione d'impatto estesa del settore del tabacco.

ristrutturazione delle zone interessate, è considerato come la formula che offre le migliori prospettive di sostenibilità per il futuro.

È opportuno che la riforma proposta inizi con il trasferimento di tutto o parte dell'attuale premio per il tabacco ad un regime di diritti al pagamento unico. Tale trasferimento sarà completo per le prime 3,5 tonnellate di produzione del tabacchicoltore, mentre per la parte compresa tra 3,5 tonnellate e 10 tonnellate sarà integrato nel regime di pagamento unico soltanto il 75% del premio attuale a favore del tabacco. Oltre le 10 tonnellate, 1/6 del corrispondente premio per il tabacco sarà convertito in diritti al pagamento unico nel corso del primo anno, 1/3 nel corso del secondo anno e il 45% partire dal terzo anno. Nel corso del primo anno, 2/3 del premio per il tabacco corrispondente alla parte superiore alle 10 tonnellate resteranno accoppiati alla produzione. Nel corso del secondo anno, 1/3 del premio per il tabacco corrispondente alla parte superiore alle 10 tonnellate resterà legato alla produzione. In tutti i casi, la percentuale restante sarà versata nella dotazione per la ristrutturazione, ossia 1/6 nel primo anno, 1/3 nel secondo anno e il 55% partire dal terzo anno.

La seguente tabella illustra la graduale integrazione dell'attuale premio per il tabacco nel regime di pagamento unico.

Prima tappa	Pagamento accoppiato	Trasferimento al pagamento unico	Dotazione per la ristrutturazione
<i>Importo del pagamento per scaglione quantitativo</i>			
0 – 3,5 tonnellate	0	integrale	nulla
3,5 – 10 tonnellate	0	75%	25%
+ 10 tonnellate	2/3	1/6	1/6
Seconda tappa	Pagamento accoppiato	Trasferimento al pagamento unico	Dotazione per la ristrutturazione
<i>Importo del pagamento per scaglione quantitativo</i>			
0 – 3,5 tonnellate	0	integrale	nulla
3,5 – 10 tonnellate	0	75%	25%
+ 10 tonnellate	1/3	1/3	1/3
Terza tappa	Pagamento accoppiato	Trasferimento al pagamento unico	Dotazione per la ristrutturazione
<i>Importo del pagamento per scaglione quantitativo</i>			
0 – 3,5 tonnellate	0	integrale	nulla
3,5 – 10 tonnellate	0	75%	25%
+ 10 tonnellate	0	45%	55%

La percentuale dell'aiuto complessivo per il tabacco che sarà trasferita alla dotazione per la ristrutturazione è pari a poco più del 20% come previsto nella comunicazione "Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l'Europa mediante la riforma della PAC: settori del tabacco, dell'olio d'oliva, del cotone e dello zucchero" adottata dalla Commissione il 23 settembre 2003 (COM(2003) 554 def.; cfr. punto 3 a pag. 16).

4.2. Dotazione per la ristrutturazione

Il graduale disaccoppiamento del regime di aiuto attualmente applicabile al tabacco greggio dovrà essere accompagnato dalla costituzione, nel quadro dello sviluppo rurale, di una dotazione finanziaria destinata alla ristrutturazione nelle zone interessate. La dotazione per la ristrutturazione corrisponderà alla differenza tra una dotazione complessiva di 955 milioni di euro e gli aiuti accoppiati e disaccoppiati proposti, nonché dei pagamenti effettuati nell'ambito del programma di riscatto delle quote relative al tabacco. La dotazione di 955 milioni di euro rappresenta le spese storiche medie constatate nel settore del tabacco nel corso del periodo di riferimento 2000–2002. Ogni Stato membro riceverà un importo pari alla differenza tra le spese storiche che ha sostenuto e gli aiuti accoppiati e disaccoppiati proposti, importo che dovrà essere utilizzato a favore delle regioni produttrici di tabacco. Gli importi di cui disporranno pertanto gli Stati membri e le rispettive regioni dovranno essere trasferiti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tali importi diventeranno parte integrante del secondo pilastro della PAC, da utilizzarsi secondo le disposizioni in vigore previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

5. LE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL LUPPOLO

Il regime di sostegno per il luppolo dovrà essere pienamente integrato nel regolamento (CE) n. 1782/2003.

La relazione presentata dalla Commissione al Consiglio sulla valutazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1696/71, descrive dettagliatamente l'evoluzione dei meccanismi di funzionamento del mercato del luppolo. Tale mercato è caratterizzato innanzitutto dalla ricerca continua di un equilibrio tra l'offerta di luppolo e il fabbisogno dell'industria della birra. L'orientamento del mercato nel corso dell'ultimo decennio è stato caratterizzato da due fenomeni di rilievo: da un lato, i consumatori hanno sviluppato una preferenza per le birre con meno luppolo e pertanto la domanda di questo prodotto è diminuita; d'altro lato, il passaggio a varietà con un tenore elevato in acido alfa ha determinato un'offerta eccessiva di luppolo sul mercato. In queste condizioni era necessario ridurre le superfici coltivate a luppolo.

Tale adattamento costante è stato realizzato grazie all'organizzazione comune dei mercati, nell'ambito della quale il livello dell'aiuto alla produzione si è dimostrato sufficiente per garantire la sopravvivenza di questa coltura e le misure speciali hanno permesso l'adattamento della produzione di luppolo ai cambiamenti congiunturali (messa a riposo temporanea) e strutturali (riduzione delle superfici).

La situazione attuale, caratterizzata da un settore pienamente orientato al mercato e che sembra rispondere alla domanda in misura soddisfacente, lascia supporre che l'integrazione del regime di aiuto alla produzione di luppolo nel regime di pagamento unico disaccoppiato permetterà di garantire il proseguimento della produzione di luppolo nella Comunità.

Ciò nonostante, la presente proposta lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere un aiuto accoppiato, per tener conto di condizioni di produzione particolari o di circostanze specifiche nelle regioni produttrici.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

visto il Protocollo n. 4 concernente il cotone³, allegato all'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica più globale di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003⁴ ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.
- (2) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva e al tabacco greggio sia in ampia misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico. Occorre invece integrare pienamente il luppolo in tale regime.
- (3) Nel corso del periodo di riferimento 2000–2002 non esistevano aiuti diretti per i produttori di cotone. Tuttavia, nel quadro delle disposizioni in vigore in tale periodo, i produttori percepivano un sostegno indirettamente, attraverso un aiuto concesso alle imprese di sgranatura. Tale sostegno può essere valutato detraendo dai pagamenti

³ GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174. Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 (GU L 148 del 1° 6.2001, pag. 1).

⁴ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

erogati alle imprese di sgranatura la parte non obbligatoriamente trasferita ai produttori.

- (4) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di provocare effetti devastanti sulla produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrà essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. In tale ottica appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro al 40% della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.
- (5) È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 60% della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.
- (6) Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base per ogni Stato membro per limitare le superfici investite a cotone. È necessario che le riduzioni per Stato membro rispecchino il superamento dei quantitativi nazionali garantiti medi verificatosi dopo la loro introduzione. Inoltre è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri.
- (7) Per permettere ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone, è opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni interprofessionali che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri. Tali organizzazioni dovranno essere finanziate dai membri. È necessario che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell'aiuto agli agricoltori membri delle stesse.
- (8) Per favorire un approvvigionamento di qualità per l'industria, è opportuno autorizzare le organizzazioni riconosciute ad adottare una tabella di differenziazione dell'aiuto al quale hanno diritto i produttori loro membri. Tale tabella, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, dovrà basarsi su criteri da stabilire.
- (9) Alla luce dei recenti sviluppi sulla scena internazionale, risultanti in particolare dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l'integrazione del cotone nel regime di pagamento unico.
- (10) Un'eventuale completa integrazione del regime di sostegno legato alla produzione attualmente in vigore nel settore dell'olio di oliva nel regime di pagamento unico potrebbe creare problemi per talune regioni della Comunità tradizionalmente dedite all'olivicoltura. In queste regioni si corre il grave rischio di mettere a repentaglio la cura degli oliveti, che porterebbe al degrado dei terreni e dei paesaggi e avrebbe un impatto negativo a livello sociale. È quindi opportuno che una parte del sostegno sia subordinata alla manutenzione degli oliveti che presentano un valore sociale o ambientale.
- (11) Di conseguenza, è opportuno che il 60% dell'importo medio dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento che va dal 2000 al 2002 sia convertito in diritti nell'ambito del regime di

pagamento unico. Tuttavia, per ragioni di equità, occorre integrare pienamente nel regime di pagamento unico le aziende che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi, in base al sistema di informazione geografica degli oliveti.

- (12) È opportuno determinare il numero di ettari da prendere in considerazione nel calcolo del diritto al pagamento unico basandosi sul sistema di informazione geografica degli oliveti che farà parte del sistema integrato di gestione e di controllo.
- (13) Il 40% rimanente degli aiuti alla produzione versati nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento resta a disposizione degli Stati membri e assume la forma di dotazioni nazionali, intese a permettere l'erogazione di un aiuto agli agricoltori per il mantenimento degli olivi di particolare valore sociale o ambientale, con particolare riferimento alle tradizioni culturali locali, soprattutto nelle zone marginali. Di tale aiuto potranno beneficiare anche le aziende olivicole che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi. Per semplificazione, nell'ambito di tale regime non saranno concessi aiuti di importo inferiore a 50 euro.
- (14) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trattenere una certa percentuale dell'aiuto versato per gli oliveti da destinare al finanziamento di azioni connesse alla qualità del prodotto, al monitoraggio e all'informazione, realizzate nell'ambito di programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori olivicoli riconosciute.
- (15) Nell'ambito del regime attualmente in vigore sono ammesse al beneficio dell'aiuto alla produzione soltanto le superfici di oliveti i cui impianti risalgono a prima del 1° maggio 1998 o gli olivi di sostituzione o che rientrano in programmi di impianti autorizzati dalla Commissione; tali superfici sono pertanto le sole ammissibili al beneficio dell'aiuto nel quadro del regime del pagamento unico e del regime di pagamento applicabile agli oliveti.
- (16) L'attuale regime di sostegno per l'olio di oliva giunge a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2003/04. Data la necessità di garantire la continuità del versamento degli aiuti al reddito degli olivicoltori, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l'integrazione di questo settore nel regime di pagamento unico.
- (17) Per evitare effetti devastanti sulla produzione e sulle economie locali e permettere l'adattamento del prezzo di mercato alle nuove condizioni, occorre procedere ad un graduale disaccoppiamento del regime attuale di sostegno ai produttori di tabacco greggio e ad un'integrazione progressiva nel regime di pagamento unico. Pertanto è opportuno procedere alla fissazione del diritto al pagamento per ettaro nel quadro del nuovo regime in tre tappe: la prima tappa inizierà con l'anno civile 2005 e l'ultima terminerà entro l'inizio dell'anno civile 2007.
- (18) L'aiuto al reddito dei produttori di tabacco attualmente è versato sotto forma di un premio in base alle quantità di tabacco prodotte. Per stabilire il diritto al pagamento, il calcolo dell'importo di riferimento è suddiviso in tre scaglioni quantitativi di tabacco che ha dato luogo al pagamento nel corso del periodo di riferimento 2000–2002. Per le prime 3,5 tonnellate è opportuno prevedere il trasferimento integrale del pagamento nel regime di pagamento unico. Da 3,5 tonnellate a 10 tonnellate, è opportuno trasferire nel regime di pagamento unico il 75% del pagamento. Oltre le 10 tonnellate, è opportuno trasferire 1/6 del pagamento nel 2005, 1/3 nel 2006 e il 45% partire dal 2007.

- (19) Questo metodo consentirà ai piccoli produttori di ricevere fin dall'inizio una cospicua parte dei loro redditi sotto forma di pagamento unico. Per le aziende tabacchicole di dimensioni più ampie, è opportuno prevedere un periodo transitorio nel corso del quale l'aiuto resterà in parte accoppiato.
- (20) Il rinvio dell'integrazione del regime di sostegno del tabacco nel regime di pagamento unico è incompatibile con l'idea e con i principi ispiratori del nuovo regime, che sarà attuato in fasi progressive; è quindi opportuno escludere la possibilità di un tale rinvio.
- (21) È opportuno disporre che gli agricoltori che hanno abbandonato il settore del tabacco in quanto hanno deciso di partecipare ad un programma di riscatto delle quote attuato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, e che percepiscono un aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico, non possano beneficiare anche del prezzo di riscatto, lasciando loro la facoltà di scegliere tra i due tipi di pagamento. Tuttavia, per garantire una scelta equa, appare appropriato che una parte del prezzo di riscatto sia versata nella misura necessaria a compensare la differenza tra l'importo dell'aiuto per il tabacco preso in considerazione ai fini del calcolo dell'importo di riferimento e l'importo del prezzo di riscatto, qualora quest'ultimo sia più elevato.
- (22) Per quanto riguarda il premio che continuerà ad essere versato per la produzione di tabacco nel corso delle campagne 2005 e 2006, è opportuno trasferire al Fondo comunitario per il tabacco un importo pari al 4% nel primo anno e al 5% nel secondo anno, da destinare al finanziamento di azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.
- (23) La piena integrazione del luppolo nel regime di pagamento unico permette ai produttori di luppolo di percepire un reddito stabile. Gli agricoltori potranno decidere liberamente se continuare o abbandonare la coltura del luppolo, per motivi connessi alle condizioni del mercato o per motivi strutturali, senza rischiare di perdere ogni reddito.
- (24) Per tener conto di situazioni particolari del mercato o di implicazioni regionali, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di conservare una certa percentuale dell'aiuto disaccoppiato per sostenere la produzione di luppolo attraverso la concessione di un aiuto per superficie.
- (25) Il disaccoppiamento dell'aiuto per il cotone e il tabacco greggio potrà richiedere azioni intese alla ristrutturazione. È opportuno concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di produzione interessate attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare sarà utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁵.

⁵ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:
"– regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine, leguminose da granella, cotone, tabacco, luppolo e degli agricoltori dediti all'olivicoltura."
- 2) All'articolo 19, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
"Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del Titolo IV, Capitolo 15, a partire dal 1° maggio 1998."
- 3) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o di altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000.
 2. Il sistema di identificazione include, se del caso, un sistema di informazione geografica degli oliveti, costituito da una banca dati alfanumerica informatizzata e da una banca dati di riferimento grafico informatizzata relativa agli alberi di olivo e alle superfici interessate."
- 4) L'articolo 22 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:
"– il numero di alberi di olivo e il loro posizionamento all'interno della parcella,";
 - b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, ove pertinente, il posizionamento degli alberi di olivo."

- 5) Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 35
Doppie domande*

1. La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico, può altresì formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto.
2. Gli agricoltori che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote di tabacco nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio possono beneficiare o del pagamento unico o del prezzo di riscatto delle quote. Tuttavia, se il prezzo di riscatto delle quote è superiore all'importo calcolato per il tabacco da includere nell'importo di riferimento, l'agricoltore ha diritto, oltre al pagamento unico, ad una parte del prezzo di riscatto corrispondente alla differenza tra il prezzo di riscatto e l'importo calcolato a norma dell'allegato VII, punto I del presente regolamento."

- 6) All'articolo 40, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, agli agricoltori soggetti, nel corso del periodo di riferimento, ad impegni agroambientali nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2078/92* e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, ai coltivatori di luppolo che, nel corso del stesso periodo, erano soggetti ad un impegno di estirpazione in virtù del regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio**, nonché ai produttori di tabacco che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

* GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

** GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7."

- 7) All'articolo 43, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, elencati nell'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D, F, H e I;".

- 8) All'articolo 44, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per "ettari ammissibili" si intendono anche le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione, e le superfici a oliveto, calcolate a norma dell'allegato VII, punto H, secondo comma, i cui impianti risalgono a prima del 1° maggio 1998 o i nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o ogni

nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica."

- 9) Il testo dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 51
Uso agricolo del suolo*

Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle seguenti:

- a) colture permanenti, ad eccezione del luppolo e degli oliveti piantati prima del 1° maggio 1998 o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica;
- b) la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96* e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96**;
- c) la coltura di patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento.

* GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

** GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29."

- 10) All'articolo 60, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51 e ai sensi delle disposizioni del presente articolo, utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture permanenti ad eccezione del luppolo e degli oliveti piantati prima del 1° maggio 1998 o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica."

- 11) Nel Titolo III, Capitolo 5, Sezione 2, è inserito il seguente articolo:

*"Articolo 69 bis
Pagamenti per il luppolo*

Nel caso dei pagamenti per il luppolo, gli Stati membri possono trattenere fino al 25% della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41, corrispondente ai pagamenti per superficie e all'aiuto per la messa a riposo temporanea per il luppolo, di cui all'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per ettaro agli agricoltori che producono luppolo, fino a un livello massimo del 25% dei pagamenti per ettaro di cui all'allegato VI, da erogare alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 17."

12) L'articolo 71 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Il periodo transitorio di cui al primo comma non si applica per il cotone, l'olio di oliva e le olive da tavola e il tabacco."

b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo l'articolo 70, paragrafo 2, del presente regolamento, nel periodo transitorio lo Stato membro interessato applica i pagamenti diretti di cui all'allegato VI secondo le condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6, da 7 a 13, e 17 del presente regolamento, nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001, nell'articolo 13 e nell'articolo 22, paragrafi da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41, fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 per ciascun pagamento diretto."

13) Nel titolo IV sono aggiunti i seguenti capitoli 14, 15, 16 e 17:

"Capitolo 14

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

Articolo 143 bis

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 143 ter

Ammissibilità

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate e coltivata almeno fino all'apertura delle capsule in condizioni di crescita normali.

Tuttavia, se il cotone non ha raggiunto la fase dell'apertura delle capsule a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come tali dallo Stato membro, le superfici investite a cotone rimangono ammissibili all'aiuto purché non siano state utilizzate fino al momento dell'apertura delle capsule a scopi diversi dalla produzione di cotone.

2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 secondo modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 143 quater
Importi e superfici

1. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:
 - Grecia: 594 euro
 - Spagna: 898 euro
 - Portogallo: 556 euro.
2. È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:
 - Grecia: 340 000 ha
 - Spagna: 85 000 ha
 - Portogallo: 360 ha.
3. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell'aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 2, l'aiuto di cui al paragrafo 1 per il relativo Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

Articolo 143 quinquies
Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini del presente capitolo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura allo scopo, in particolare, di garantire l'approvvigionamento dell'impresa di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
2. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta è finanziata dai suoi membri.

Articolo 143 sexies
Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta può decidere che al massimo la metà dell'aiuto a cui hanno diritto i produttori membri della stessa, in base alle superfici ammissibili al beneficio dell'aiuto in virtù dell'articolo 143 *ter*, paragrafo 1, sia differenziata secondo una tabella da essa fissata.
2. La tabella di cui al paragrafo 1 è approvata dallo Stato membro e rispetta criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. Tali criteri riguardano, in particolare, la qualità del cotone non sgranato da consegnare alle imprese, adattata in funzione delle condizioni economiche e ambientali caratteristiche delle zone interessate.

Articolo 143 septies
Pagamento degli aiuti

1. Gli agricoltori percepiscono l'aiuto per ettaro di superficie ammissibile di cui all'articolo 143 *quater*.
2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 *quater*, maggiorato di 10 euro. Tuttavia, in caso di differenziazione, l'aiuto è erogato per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 *quater*, adattato in applicazione dell'articolo 143 *sexties*, paragrafo 1. L'importo adattato è maggiorato di 10 euro.

Capitolo 15
AIUTO PER GLI OLIVETI

Articolo 143 octies
Campo di applicazione

Alle condizioni specificate nel presente capitolo, è concesso un aiuto agli agricoltori quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore sociale e ambientale.

Articolo 143 nonies
Ammissibilità

Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) l'oliveto è registrato nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
- b) sono ammissibili all'aiuto esclusivamente le superfici degli oliveti piantati prima del 1° maggio 1998 o degli oliveti di sostituzione o degli impianti realizzati nel quadro di un programma approvato dalla Commissione;
- c) il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto non differisce di oltre il 10% dal numero registrato alla data del 1° gennaio 2005 nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
- d) l'oliveto presenta le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto;
- e) l'aiuto richiesto ammonta perlomeno a 50 euro per domanda.

Articolo 143 decies
Importi

1. L'aiuto per gli oliveti è concesso per ettaro SIG olivi. L'ettaro SIG olivi è l'unità di superficie utilizzata nell'ambito di un metodo comune da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti, di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

2. Nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 e previa deduzione dell'importo trattenuto a norma del paragrafo 4, gli Stati membri fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole. Essi definiscono tali categorie tenendo conto di un quadro comune di criteri ambientali e sociali, connessi in particolare ai paesaggi e alle tradizioni sociali, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto è riservata un'attenzione particolare al mantenimento degli oliveti nelle zone marginali.
3. Gli importi massimi di aiuto di cui al paragrafo 2 sono i seguenti:

	<i>milioni di euro</i>
Francia	1,20
Grecia	208,14
Italia	272,05
Spagna	404,45
Portogallo	15,46

Gli Stati membri ripartiscono il proprio importo massimo tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria, l'aiuto per ettaro SIG olivi può essere pari al massimo alle spese di manutenzione, escluse le spese di raccolta.

4. Gli Stati membri possono trattenere fino al 10% degli importi di cui al paragrafo 3 per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n..../... del Consiglio*[relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola].

Capitolo 16

PREMIO PER IL TABACCO

Articolo 143 undecies *Campo di applicazione*

Per le campagne 2005 e 2006, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 143 duodecies *Ammissibilità*

Nei limiti degli importi massimi fissati all'articolo 143 *terdecies*, paragrafo 1, è concesso un aiuto a ciascun produttore per la parte della sua produzione che supera le 10 tonnellate rispetto alla media dei quantitativi per i quali aveva beneficiato di un premio per il tabacco nel corso degli anni civili 2000, 2001 e 2002. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) il tabacco deve provenire da una zona di produzione elencata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione**;
- b) sono rispettati i requisiti di qualità definiti nel regolamento (CE) n. 2848/98;

- c) il produttore consegna il tabacco in foglia all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

Articolo 143 terdecies

Importi

1. L'importo massimo dell'aiuto totale, inclusi gli importi da trasferire al Fondo comunitario per il tabacco di cui all'articolo 143 *quaterdecies*, è fissato come segue:

	2005 milioni di euro	2006 milioni di euro
Belgio	0,171	0,085
Germania	11,620	5,810
Grecia	1,383	0,692
Spagna	38,141	19,070
Francia	8,594	4,297
Italia	109,350	54,675
Austria	0	0
Portogallo	8,458	4,229

2. L'aiuto concesso all'agricoltore è calcolato moltiplicando il numero di chilogrammi di tabacco ammissibile al beneficio dell'aiuto, definito all'articolo 143 *duodecies* per l'importo medio per chilogrammo dei premi erogati per il tabacco negli anni civili 2000, 2001 e 2002 in applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92. L'importo calcolato è moltiplicato per il coefficiente di 2/3 per la campagna di raccolta 2005 e di 1/3 per la campagna di raccolta 2006 ed è quindi diminuito dell'importo corrispondente indicato nell'articolo 143 *quaterdecies*.

Articolo 143 quaterdecies

Trasferimento al Fondo comunitario per il tabacco

Un importo pari al 4% per l'anno civile 2005 e al 5% per l'anno civile 2006 dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Capitolo 17

AIUTI PER SUPERFICIE PER IL LUPPOLO

Articolo 143 quindecies

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono luppolo di cui al codice NC 1210 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 143 sexdecies

Ammissibilità

Sono ammissibili le superficie seguenti:

- superfici situate in regioni produttrici elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio***;
- piantate a luppolo e
- effettivamente raccolte.

* GU L

** GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

*** GU L 215 del 23.7.1982, pag. 3."

14) E' inserito il seguente titolo IV *bis*:

**"Titolo IV *bis*
Trasferimenti finanziari**

Articolo 143 septdecies

Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone

A partire dal 2006, un importo pari a 103 milioni di euro, ottenuto dalla spesa media sostenuta per il cotone negli anni 2000, 2001 2002, è assegnato, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 143 octodecies

Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco

A partire dal 2006, un importo fissato in base all'aiuto totale medio erogato per il tabacco sovvenzionato nel periodo di riferimento triennale, è assegnato, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999. Tale importo è fissato come segue:

- 98 milioni di euro per l'anno civile 2005;
- 147 milioni di euro per l'anno civile 2006;
- 205 milioni di euro a partire dall'anno civile 2007."

15) All'articolo 145 sono aggiunte le seguenti lettere:

- r) per quanto riguarda il cotone, modalità di applicazione relative:
- al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 143 *quater*, paragrafo 3;
 - alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo.

- s) agli adattamenti degli importi indicati nell'articolo 143 *octodecies* che potrebbero rivelarsi necessari per tener conto delle modifiche di bilancio connesse ai diritti fissati in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92."
- 16) All'articolo 152 sono aggiunte le seguenti lettere:
- "d) articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92. Tuttavia continua ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione al raccolto 2004.
- e) articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio*. Tuttavia tali disposizioni continuano ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione al raccolto 2004.
- * GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1."
- 17) Nell'articolo 153 sono inseriti i paragrafi seguenti:
- "4 *bis* Il regolamento (CE) n. 1051/2001* è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2004/05.
- 4 *ter* Il regolamento (CE) n. 1098/98 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2004.
- * GU L 148 del 1.6.2001, pag. 3."
- 18) È inserito il seguente articolo:
- "Articolo 155 bis*
- Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento riguardo ai settori del cotone, dell'olio di oliva, delle olive da tavola e degli oliveti, del tabacco e del luppolo, corredata, se del caso, di proposte legislative."
- 19) All'articolo 156, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
- "g) Il titolo IV, capitolo 14, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 per il cotone seminato partire da tale data.
- h) Il titolo IV, capitolo 15 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.
- i) Il titolo quarto, capitolo 16 si applica dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006.
- j) Il titolo IV, capitolo 17 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005."
- 20) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Gli allegati sono modificati come segue:

- 1) il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento unico	Titolo III del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI) (*)
Frumento (grano) duro	Titolo IV, capitolo 1, del presente regolamento	Aiuto alla superficie (premio alla qualità)
Colture proteiche	Titolo IV, capitolo 2, del presente regolamento	Aiuto alla superficie
Riso	Titolo IV, capitolo 3, del presente regolamento	Aiuto alla superficie
Frutta a guscio	Titolo IV, capitolo 4, del presente regolamento	Aiuto alla superficie
Colture energetiche	Titolo IV, capitolo 5, del presente regolamento	Aiuto alla superficie
Patate da fecola	Titolo IV, capitolo 6, del presente regolamento	Aiuto alla produzione
Latte e prodotti lattiero-caseari	Titolo IV, capitolo 7, del presente regolamento	Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari
Seminativo in Finlandia e in talune regioni della Svezia	Titolo IV, capitolo 8, del presente regolamento (**)(****)	Aiuto regionale specifico per i seminativi
Sementi	Titolo IV, capitolo 9, del presente regolamento (**)(****)	Aiuto alla produzione
Seminativi	Titolo IV, capitolo 10, del presente regolamento (**)(****)	Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (**), il supplemento per il frumento duro e l'aiuto specifico
Ovini e caprini	Titolo IV, capitolo 11, del presente regolamento (**)(****)	Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari
Carni bovine	Titolo IV, capitolo 12, del presente regolamento (****)	Premio speciale (***), premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato) (***), premio all'abbattimento (***), pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari
Legumi da granella	Titolo IV, capitolo 13, del presente regolamento (****)	Aiuto alla superficie
Specifici tipi di colture e di produzione di qualità	Articolo 69 del presente regolamento (****)	
Foraggi essiccati	Articolo 71, paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento (****)	
Regime dei piccoli agricoltori	Articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999	Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 250 €
Olio di oliva	Titolo IV, capitolo 15, del presente regolamento	Aiuto alla superficie

Bachi da seta	Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire la bachicoltura
Banane	Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Titolo IV, capitolo 16, del presente regolamento	Aiuto alla produzione
Luppolo	Titolo IV, capitolo 17 del presente regolamento (**)(****)	Aiuto alla superficie
POSEIDOM	Articoli 9, (**)(****), 12, paragrafo 2 e 16 del regolamento (CE) n. 1452/2001	Settori: carni bovine; zucchero; vaniglia verde
POSEIMA	Articolo 13(**)(****), 16, 17 e 28, paragrafo 1, 21, 22, paragrafi 2-4, (**)(****) e 7, articoli 27, 29 e articolo 30, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001	Settori: carni bovine; latte; patate; zucchero; vimini; ananassi, tabacco, patate da semina, cicoria e tè
POSEICAN	Articoli 5 (**)(****), 9 e 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001	Settori: carni bovine; carni ovine e caprine; patate
Isole dell'Egeo	Articoli 6 (**)(****), 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: carni bovine; patate; olive; miele
Cotone	Titolo IV, capitolo 14, del presente regolamento	Aiuto alla superficie

(*) A decorrere dal 1° gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati e del cotone.

(**) In caso di applicazione dell'articolo 70.

(***) In caso di applicazione degli articoli 66, 67, 68 o 69 *bis*.

(****) In caso di applicazione dell'articolo 69.

(*****) In caso di applicazione dell'articolo 71."

2) Il testo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II
Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2

milioni di EUR

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgio	4,7	6,2	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Danimarca	7,7	10,3	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Germania	40,4	54,6	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Grecia	45,4	60,6	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7
Spagna	56,9	76,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Francia	51,4	68,7	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9
Irlanda	15,3	20,4	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Italia	62,3	83,7	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
Lussemburgo	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Paesi Bassi	6,8	9,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Austria	12,4	17,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Portogallo	10,8	14,6	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Finlandia	8,0	10,8	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Svezia	6,6	8,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Regno Unito	17,7	23,6	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5"

3) il testo dell'allegato V è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO V
Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 26

Settore	Base giuridica	Note
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Misure agroambientali	Titolo II, capo VI (articoli da 22 a 24) e articolo 55, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999	Aiuto alla superficie
Silvicoltura	Articolo 31 e articolo 55, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999	Aiuto alla superficie
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali	Titolo II, capo V (articoli da 13 a 21) e articolo 55, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999	Aiuto alla superficie
Foraggi essiccati	Articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 603/95	Aiuto alla produzione
Limoni destinati alla trasformazione	Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96	Aiuto alla produzione
Pomodori da trasformazione	Articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla produzione
Vino	Articoli da 11 a 15 del regolamento (CE) n. 1493/1999	Aiuto alla ristrutturazione"

4) All'allegato VI sono aggiunte le seguenti righe:

"Cotone	Paragrafo 3 del Protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all'atto di adesione della Grecia	Sostegno mediante il pagamento per il cotone non sgranato
Olio di oliva	Articolo 5 del regolamento 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Tabacco	Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1098/98	Aiuto alla superficie Aiuto per la messa a riposo temporanea"

5) All'allegato VII, è aggiunto il seguente testo:

"G. Cotone

Se un agricoltore ha dichiarato una superficie seminata a cotone, gli Stati membri calcolano l'importo da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, su cui è stato prodotto cotone che ha beneficiato dell'aiuto a norma del paragrafo 3 del Protocollo n. 4 concernente il cotone* in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, per i seguenti importi per ettaro:

- 795 euro per la Grecia,
- 1 286 euro per la Spagna
- 1 022 euro per il Portogallo.

H. Olio di oliva

Se un agricoltore ha beneficiato dell'aiuto alla produzione di olio di oliva, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per le quali è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo di riferimento (ossia in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/02 e 2002/03, rispettivamente) per il corrispondente importo unitario dell'aiuto, espresso in euro/t, fissato dai regolamenti (CE) n. 1271/2002**, (CE) n. 1221/2003*** e (CE) n. 1794/2003**** della Commissione, moltiplicato per il coefficiente 0,6. Tale coefficiente non si applica agli agricoltori il cui numero medio di ettari SIG olivi nel corso del periodo di riferimento, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari realizzati dopo il 1° maggio 1998, che non rientrano in un programma approvato, sia inferiore a 0,3. Il numero di ettari SIG olivi è calcolato in base ad un metodo comune da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti.

Gli Stati membri definiscono il numero di ettari da prendere in considerazione nel calcolo del pagamento unico come il numero di ettari SIG olivi ottenuto nell'ambito di un metodo comune da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari realizzati dopo il 1° maggio 1998, che non rientrano in un programma approvato.

I. Tabacco greggio

Se l'agricoltore ha percepito un premio per il tabacco greggio, l'importo di riferimento è calcolato come segue:

Il numero complessivo medio di kg di tabacco greggio per il quale è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo di riferimento è suddiviso in tre gruppi di quantità, come segue:

- quantitativi inferiori o pari a 3,5 tonnellate;
- quantitativi superiori a 3,5 tonnellate, ma inferiori o uguali a 10 tonnellate;
- quantitativi superiori a 10 tonnellate.

L'importo da includere nell'importo di riferimento corrisponde alla somma di tre importi, ottenuti moltiplicando il numero di chilogrammi corrispondente a ciascuno dei tre gruppi di quantitativi di cui sopra per l'importo medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenendo conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà. Prima di sommarli tra loro, ciascuno di questi tre importi è adattato mediante l'applicazione del coefficiente stabilito per il corrispondente gruppo di quantitativi, come segue:

- un coefficiente di 1,0 per i quantitativi inferiori o pari a 3,5 tonnellate;
- un coefficiente di 0,75 per i quantitativi superiori a 3, 5 tonnellate, ma inferiori o uguali a 10 tonnellate;
- per i quantitativi superiori a 10 tonnellate, un coefficiente di 1/6 per l'anno civile 2005, un coefficiente di 1/3 per l'anno civile 2006 e un coefficiente del 45% per l'anno civile 2007 e per gli anni civili successivi.

Il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico corrisponde alla superficie indicata nei contratti di coltivazione registrati, per la quale è stato concesso il premio, rispettivamente in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, limitatamente ad una superficie di base che la Commissione fissa in funzione della superficie totale comunicata a norma dell'allegato I, punto 1. 3 del regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione*****.

J. Luppolo

Se l'agricoltore ha beneficiato di un aiuto per superficie per il luppolo o di un aiuto per la messa a riposo temporanea, gli Stati membri calcolano gli importi da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, per i quali è stato concesso il pagamento, in ciascuno degli anni del periodo di riferimento rispettivamente, per l'importo di 480 euro per ettaro.

* GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174.

** GU L 184 del 13.7.2002, pag. 5.

*** GU L 170 del 9.7.2003, pag. 8.

**** GU L 262 del 14.10.2003, pag. 11.

***** GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4."

- 6) Il testo dell'allegato VIII è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VIII
Massimali nazionali di cui all'articolo 41

milioni di EUR

Stato membro	2005	2006	2007 e anni successivi
Belgio	414	414	532
Danimarca	838	838	996
Germania	4 506	4 509	5 500
Grecia	1 839	1 837	1 859
Spagna	4 026	4 032	4 236
Francia	7 264	7 262	8 123
Irlanda	1 136	1 136	1 322
Italia	3 161	3 179	3 550
Lussemburgo	27	27	37
Paesi Bassi	386	386	779
Austria	614	614	712
Portogallo	481	483	551
Finlandia	467	467	552
Svezia	612	612	729
Regno Unito	3 351	3 351	3 869"

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) La politica agricola comune persegue gli obiettivi stabiliti dall'articolo 33 del trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori operanti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è necessario prevedere un sostegno al reddito degli olivicoltori, misure relative al mercato interno per mantenere i prezzi e le condizioni di approvvigionamento entro un quadro ragionevole, e attività volte ad influenzare la domanda del mercato attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti e del modo di presentare la qualità ai consumatori.
- (2) Il sostegno al reddito degli olivicoltori è previsto, attraverso il pagamento unico per azienda e l'aiuto per la cura degli oliveti, dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁶.
- (3) Occorre pertanto abrogare il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁷ e sostituirlo con un nuovo regolamento. In tale occasione occorre inoltre abrogare anche una serie di regolamenti del Consiglio nel settore dell'olio di

⁶ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../2003 (GU L ...).

⁷ GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

oliva, e in particolare i regolamenti (CEE) n. 154/75⁸, (CEE) n. 2754/78⁹, (CEE) n. 3519/83¹⁰, (CEE) n. 2261/84¹¹, (CEE) n. 2262/84¹², (CEE) n. 3067/85¹³, (CEE) n. 1332/92¹⁴, (CEE) n. 2159/92¹⁵, (CEE) n. 3815/92¹⁶, (CE) n. 1255/96¹⁷, (CE) n. 1414/97¹⁸, (CE) n. 1638/98¹⁹ e (CE) n. 1873/2002²⁰.

- (4) È necessario adattare la campagna di commercializzazione al ciclo di produzione di tutte le varietà di olive e allinearla, a fini di armonizzazione e semplificazione, alla campagna di commercializzazione di altri prodotti agricoli.
- (5) Le descrizioni e le definizioni degli oli di oliva e le relative denominazioni costituiscono un elemento essenziale dell'ordine di mercato in quanto fissano standard di qualità e forniscono ai consumatori un'adeguata informazione sul prodotto.
- (6) Le caratteristiche dell'olio di oliva giustificano l'interesse dei consumatori nonostante il prezzo elevato rispetto ad altri oli e grassi. Per evitare abusi circa la qualità e l'autenticità dei prodotti proposti ai consumatori e le gravi perturbazioni del mercato

⁸ Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva (GU L 19 del 24.1.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 1).

⁹ Regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva (GU L 331 del 28.11.1978, pag. 13). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (GU L 201 del 31.7.1990, pag. 5).

¹⁰ Regolamento (CEE) n. 3519/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che prevede talune misure per gli oli acidi di raffinazione ottenuti dai sottoprodotti dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva (GU L 352 del 15.12.1983, pag. 2).

¹¹ Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50).

¹² Regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2292/2001 (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 1).

¹³ Regolamento (CEE) n. 3067/85 del Consiglio, del 29 ottobre 1985, che stabilisce i criteri di mobilitazione sul mercato della Comunità degli oli vegetali destinati all'aiuto alimentare (GU L 290 dell' 1.11.1985, pag. 96).

¹⁴ Regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola (GU L 145 del 27.5.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 2159/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo al finanziamento delle spese necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dello schedario oleicolo (GU L 217 del 31.7.1992, pag. 8).

¹⁶ Regolamento (CEE) n. 3815/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Spagna (GU L 387 del 31.12.1992, pag. 9).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli (GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/2003 (GU L 161 del 30.6.2003, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1414/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 4).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (O J L 201, 26.7.2001, p. 4).

²⁰ Regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio, del 14 ottobre 2002, che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE (GU L 284 del 22.10.2002, pag. 1).

che potrebbero derivarne, sono necessarie apposite misure per sviluppare e tutelare la qualità delle olive e degli oli di oliva.

- (7) Occorre garantire l'autenticità delle menzioni riportate in etichetta, ricorrendo ai metodi di analisi più avanzati e ad altre misure per determinare le caratteristiche di ciascun tipo di olio di oliva.
- (8) Tenuto conto dell'influenza delle variazioni dei livelli di produzione e dell'offerta disponibile sul mercato mondiale, occorre prevedere apposite misure volte a stabilizzare il mercato interno.
- (9) Il regime di aiuti ai contratti di ammasso privato è considerato uno strumento efficace per la regolazione dell'offerta di olio di oliva, in grado di fungere da rete di sicurezza in caso di gravi perturbazioni del mercato.
- (10) Occorre incoraggiare e inquadrare in un programma comunitario la partecipazione degli operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola agli sforzi intrapresi per migliorare e garantire la qualità di tali prodotti e per accrescere in tal modo l'interesse dei consumatori e mantenere l'equilibrio del mercato.
- (11) Per incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessario un finanziamento comunitario, costituito dalla percentuale degli aiuti che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere a norma dell'articolo 143 *decies*, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il finanziamento comunitario deve essere concesso in base alle priorità attribuite alle attività intraprese nell'ambito dei suddetti programmi di attività.
- (12) Per controllare il volume degli scambi di olio di oliva con i paesi terzi e semplificare nel contempo le procedure amministrative, occorre prevedere un regime basato sul rilascio di titoli di importazione, con costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti. Qualora l'andamento del mercato renda necessario un controllo più stretto delle esportazioni di olio di oliva dalla Comunità, la Commissione deve essere autorizzata ad introdurre un regime di titoli di esportazione.
- (13) Il mercato comunitario dell'olio di oliva e delle olive da tavola implica un regime degli scambi alle frontiere esterne della Comunità, accompagnato da dazi all'importazione. Il regime degli scambi deve essere basato sugli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali.
- (14) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nel quadro degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è fissata nella tariffa doganale comune. Tuttavia, la Commissione deve avere la possibilità di sospendere parzialmente o interamente tali dazi al fine di assicurare un adeguato approvvigionamento di olio di oliva nel mercato interno.
- (15) Nella misura necessaria al buon funzionamento del regime, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare e, qualora la situazione del mercato lo richieda, di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo mediante l'adozione di misure armonizzate.

- (16) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il mercato interno e il meccanismo dei dazi doganali potrebbero non operare adeguatamente. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno consentire alla Comunità di prendere rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'OMC.
- (17) La concessione di aiuti nazionali potrebbe compromettere il corretto funzionamento di un mercato unico basato su prezzi comuni. Pertanto ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati in questione devono essere applicabili le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato.
- (18) Data la continua evoluzione del mercato comune nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione si tengano reciprocamente informati al riguardo.
- (19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²¹.
- (20) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le misure necessarie nei casi di emergenza.
- (21) Le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune²².
- (22) I prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento n. 136/66/CEE che non rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in qualsiasi altra organizzazione comune dei mercati devono essere inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato²³,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni preliminari e requisiti di qualità

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola concerne i seguenti prodotti:

²¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

²² GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

²³ GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1272/2002 della Commissione (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 7).

	Codice NC	Descrizione
a)	1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
b)	0709 90 31	Olive, fresche o refrigerate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
	0709 90 39	Altre olive, fresche o refrigerate
	0710 80 10	Olive, anche cotte in acqua o al vapore, congelate
	0711 20	Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione come tali
	ex 0712 90 90	Olive secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
	2001 90 65	Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico
	ex 2004 90 30	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
	2005 70	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate
c)	1522 00 31 1522 00 39	Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva
	2306 90 11 2306 90 19	Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

Articolo 2

La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Tuttavia la campagna di commercializzazione 2004/2005 ha inizio il 1° novembre 2004.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 4

1. L'uso delle descrizioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva riportate nell'allegato I è obbligatorio ai fini della commercializzazione dei prodotti in questione all'interno di ciascuno Stato membro, negli scambi intracomunitari e negli scambi con i paesi terzi.
2. Possono essere venduti al dettaglio soltanto gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b) e ai punti 3 e 6 dell'allegato I.

Capo II Mercato interno

SEZIONE 1 NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 5

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) possono essere stabilite norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la classificazione per qualità, l'imballaggio e la presentazione, tenendo conto delle esigenze tecniche di produzione e di commercializzazione e dell'evoluzione dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche.

I prodotti soggetti a norme di commercializzazione possono essere posti in vendita nella Comunità soltanto se conformi a tali norme.

2. Gli Stati membri sottopongono a un controllo di conformità i prodotti soggetti a norme di commercializzazione e applicano le eventuali sanzioni. Essi comunicano alla Commissione le disposizioni adottate ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
3. Le norme di commercializzazione, le modalità di applicazione del presente articolo e gli eventuali metodi di analisi da utilizzare sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

SEZIONE 2 PERTURBAZIONE DEL MERCATO

Articolo 6

1. Per regolarizzare il mercato in caso di grave perturbazione dello stesso in alcune regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e che siano stati riconosciuti dagli Stati membri a concludere contratti per l'ammasso dell'olio di oliva da essi posto in commercio.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l'altro, quando il prezzo medio registrato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore a:

- 1 779 euro/tonnellata per l'olio extra vergine di oliva;
 - 1 710 euro/tonnellata per l'olio vergine di oliva;
 - 1 487 euro/tonnellata per l'olio di oliva lampante avente un grado di acidità libera pari a 3; l'importo è ridotto di 36,70 euro/tonnellata per ogni ulteriore grado di acidità.
2. Per l'esecuzione dei contratti di cui al paragrafo 1 può essere concesso un aiuto mediante gara.
 3. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la quantità, la qualità e la durata dell'ammasso degli oli in

questione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in maniera tale da garantire un impatto significativo sul mercato.

SEZIONE 3

ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI

Articolo 7

1. Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e le loro unioni.
2. Ai fini della presente sezione, per "organizzazioni interprofessionali riconosciute" si intendono i soggetti giuridici:
 - formati da rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1;
 - costituiti su iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle unioni che li compongono;
 - riconosciuti dallo Stato membro in cui operano.

Articolo 8

1. Gli importi trattenuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 143 *decies*, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono destinati al finanziamento comunitario dei programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori in uno o più dei seguenti settori:
 - a) sorveglianza e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
 - b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
 - c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
 - d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, e in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;
 - e) diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva.
2. Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del:
 - 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1;
 - 100% per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c) del paragrafo 1;

- 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre Stati membri o paesi terzi non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1, e fino ad un massimo del 50% per le altre attività in questi settori.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% delle spese escluse dal finanziamento comunitario.

3. Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono alla verifica dei programmi di attività e a un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base all'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30% delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo.

Articolo 9

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di applicazione riguardanti:

- a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro unioni;
- b) i tipi di attività ammissibili nel quadro dei programmi relativi ai cinque settori di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- c) le procedure di approvazione dei programmi da parte degli Stati membri;
- d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni nonché alla verifica dei programmi di attività;
- e) le altre misure eventualmente necessarie per l'attuazione della presente sezione.

Capo III Scambi con i paesi terzi

Articolo 10

1. Le importazioni nella Comunità di tutti i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione.

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

2. I titoli di importazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva importazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale periodo o se è realizzata solo parzialmente.
3. Ove necessario per tener conto dell'andamento del mercato, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di subordinare l'esportazione dalla Comunità di qualsiasi prodotto di cui all'articolo 1, lettera a) alla presentazione di un titolo di esportazione.

4. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 11

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato dell'olio di oliva nella Comunità superi di 1,6 volte i prezzi medi stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma per un periodo di almeno tre mesi, per assicurare al mercato comunitario un adeguato approvvigionamento di olio di oliva attraverso l'importazione da paesi terzi può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2:
 - di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione all'olio di oliva dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendone le modalità;
 - di aprire un contingente di importazione di olio di oliva ad un'aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendo le modalità di gestione di tale contingente.

Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare il termine della campagna di commercializzazione in questione.

Articolo 12

1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
 - b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 13

Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti elencati all'articolo 1, lettere a) e b) può essere vietato totalmente o parzialmente secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 14

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni,

tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, è possibile applicare adeguate misure negli scambi con i paesi non aderenti all'OMC fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2. Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione decide l'adozione delle misure necessarie. Tali misure sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Qualora tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione prende una decisione al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in causa entro un mese dalla data in cui questa gli è stata deferita.
4. Le disposizioni adottate in virtù del presente articolo sono applicate nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

Capo IV

Disposizioni generali

Articolo 15

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 16

Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento le misure adottate dagli Stati membri per aumentare il prezzo degli altri oli vegetali rispetto a quello dell'olio di oliva in modo da assicurare uno sbocco alla produzione nazionale di olio di oliva.

Articolo 17

Gli Stati membri e la Commissione procedono allo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli obblighi internazionali in materia di olio di oliva e olive da tavola.

Le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie e per la loro comunicazione e diffusione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola (in appresso denominato "il comitato").
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

I provvedimenti necessari e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Tali provvedimenti possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari.

Articolo 20

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Capo V Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 136/66 e i regolamenti (CEE) n. 154/75, (CEE) n. 2754/78, (CEE) n. 3519/83, (CEE) n. 2261/84, (CEE) 2262/84, (CEE) n. 3067/85, (CEE) n. 1332/92, (CEE) n. 2159/92, (CEE) n. 3815/92, (CE) n. 1255/96, (CE) n. 1414/97, (CE) n. 1638/98 e (CE) n. 1873/2002 sono abrogati.

Tuttavia, le disposizioni necessarie per la gestione e il controllo degli aiuti alla produzione rimangono applicabili ai fini della gestione e del controllo degli aiuti alla produzione relativi alle campagne di commercializzazione anteriori alla campagna 2003/2004.

2. Misure transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 22

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è modificato secondo quanto previsto dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

DESCRIZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSÀ D'OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4

1. OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) Olio di oliva lampante

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olivo di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. OLIO DI OLIVA – COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olivo di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. OLIO DI SANSÀ DI OLIVA GREGGIO

Olivo ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le

miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. OLIO DI SANSO DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sanso di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. OLIO DI SANSO DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sanso di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è modificato come segue:

1. Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 1108 20 00 ("– Inulina"), è inserito il seguente testo:

"1202 10 90	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina
1202 20 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate
1203 00 00	Copra
1206 00 91 ex 1206 00 99	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 10 90	Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 20 90	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 30 90	Semi di ricino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 60 90	Semi di cartamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1207 92 98	Semi di karité, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1207 99 98	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

2. Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 1503 00 ("Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:") è inserito il seguente testo:

"1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

ex 1515	<u>Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba: 1515 90 15) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente</u>
ex 1516	<u>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»: 1516 20 10)</u>
ex 1517	<u>Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93</u>
1518 00 31 1518 00 39	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1522 00 91	Morchie o fecce di olio, paste di saponificazioni (<i>soap stocks</i>) provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva
1522 00 99	Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva

3. Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 2302 50 00 ("– di legumi"), è inserito il seguente testo:

"2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide"

SCHEMA FINANZIARIA				
1. LINEA DI BILANCIO: B1-12, B1-141, B1-17, B1-181, B1-40			STANZIAMENTI: 8 906 milioni di euro	
2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola				
3. BASE GIURIDICA: Articolo 37 del trattato Paragrafo 6 del Protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all'atto di adesione della Grecia				
4. OBIETTIVI: Perseguire gli obiettivi fondamentali della riforma della PAC, in particolare promuovere lo sviluppo sostenibile				
5. INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI (milioni di €)	ESERCIZIO IN CORSO 2003 (milioni di €)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2004 (milioni di €)	
5.0 SPESE A CARICO: – DEL BILANCIO DELLE CE B1 - Titolo 1 B1 - Titolo 4 (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI	– 421 308	– –	– –	
5.1 ENTRATE – RISORSE PROPRIE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE	–	–	–	
	2005	2006	2007	2008 e succ.
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA B1 - Titolo 1 B1 - Titolo 4	– –	– 314 201	– 363 250	– 421 308
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	–	–	–	–
5.2 METODO DI CALCOLO: Cfr. allegato.				
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ/NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ/NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				SÌ/NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				SÌ/NO
OSSERVAZIONI: – Le cifre non tengono conto dell'impatto della modulazione; – la proposta non ha alcuna incidenza sulle spese amministrative; – per il settore del tabacco è stata realizzata una valutazione di impatto.				

I. Stima delle spese connesse alla proposta

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 e succ.
A. Aiuti disaccoppiati						
1. Cotone	417,3	417,3	417,3	417,3	417,3	417,3
2. Olio di oliva	1429,7	1429,7	1429,7	1429,7	1429,7	1429,7
3. Luppolo	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
4. Tabacco	674,1	718,5	749,6	749,6	749,6	749,6
B. Aiuti accoppiati						
1. Cotone	278,5	278,5	278,5	278,5	278,5	278,5
organizzazioni interprofessionali cotone	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2. Olio di oliva	901,3	901,3	901,3	901,3	901,3	901,3
3. Tabacco	177,7	88,9	0	0	0	0
<i>incluso l'ex Fondo per il tabacco</i>	<i>7,1</i>	<i>4,4</i>				
C. Misure di mercato						
1. Olio di oliva: ammasso privato	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Tabacco – riscatto delle quote	p.m.	p.m.	p.m.	–	–	–
3. Tabacco – fondo di riconversione (regime precedente)	5,0	p.m.	p.m.	–	–	–
TOTALE B1 – 1	3909,1	3859,7	3801,9	3801,9	3801,9	3801,9

D. Trasferimento allo sviluppo rurale (1B)						
1. Cotone	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9
2. Tabacco	102,8	147,2	205,0	205,0	205,0	205,0
TOTALE B1 – 4	200,7	250,1	307,9	307,9	307,9	307,9

Totale nuova proposta	2006	2007	2008	2009	2010	2011 e succ.
TOTALE A+B+C+D						
1. Cotone	803	803	803	803	803	803
2. Olio di oliva	2341	2341	2341	2341	2341	2341
3. Luppolo	11	11	11	11	11	11
4. Tabacco	955	955	955	955	955	955
TOTALE	4110	4110	4110	4110	4110	4110

II. Stima delle spese nell'ambito dei regimi esistenti (in base agli previsioni di spesa contenute nell'allegato I del documento COM(2002) 394 def.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 e succ.
1. Cotone	854	854	854	854	854	854
2. Olio di oliva	2384	2384	2384	2384	2384	2384
3. Luppolo	12	12	12	12	12	12
4. Tabacco	973	973	973	973	973	973
TOTALE	4223	4223	4223	4223	4223	4223

III. Impatto della misura (I–II) ⁽¹⁾

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 e succ.
1. Cotone	-51	-51	-51	-51	-51	-51
2. Olio di oliva	-43	-43	-43	-43	-43	-43
3. Luppolo	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4. Tabacco	-18	-18	-18	-18	-18	-18
TOTALE	-113	-113	-113	-113	-113	-113
– incluso B1 - 1	-314	-363	-421	-421	-421	-421
– incluso B1 - 4	201	250	308	308	308	308

(1) La differenza tra la nuova proposta e la stima delle spese nell'ambito dei regimi esistenti (in base alle previsioni di spesa contenute nell'allegato I del documento COM(2002) 394 def.).